

ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI. ART. 3 C. 55 E 56 LEGGE N. 244/2007 E ART. 46 LEGGE N. 133/2008.

Art.1

Oggetto del Regolamento e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma e cioè studio ricerca, consulenze professionali o collaborazioni ad esperti esterni all'Ente. Tali contratti possono essere stipulati indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali dell'Ente stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Le seguenti disposizioni non trovano applicazione in tutte le ipotesi nelle quali l'affidamento dell'incarico trova fondamento in una precisa disposizione di legge ed in quelle aventi ad oggetto l'affidamento di servizi per i quali si rendono applicabili le norme del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di servizi.

Art. 2

Individuazione tipologie degli incarichi

L'individuazione della natura ed oggetto degli incarichi di collaborazione autonoma sono così definiti:

- a) Incarico di studio avente per oggetto:
svolgimento di attività di studio e soluzione di questioni nell'interesse dell'amministrazione;
- b) Incarico di ricerca avente per oggetto:
svolgimento di attività speculativa collegata direttamente alla preventiva definizione di un programma dell'amministrazione;
- c) Incarico di consulenza:
svolgimento di attività di resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni;
- d) Incarico di collaborazione:
caratterizzato da prestazione ottenibile con impiego di energie fisiche ed intellettuali che concorre alla realizzazione di un programma amministrativo.

Art. 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1 – Per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di **legittimità**:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento dell'Amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati **e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente**;
- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2 – Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

3 - Le categoria dei possibili soggetti destinatari sono esemplificativamente le seguenti:

- a) professionisti regolarmente iscritti ad Albi quali: Ordine degli Ingegneri, Architetti, Avvocati, Geologi, Agronomi e Forestali, Assistenti sociali;
- b) dipendenti pubblici o privati in possesso dei requisiti, previa, se necessaria, autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;

Art. 4

Modalità di conferimento degli incarichi.

Il conferimento di incarico è autorizzato, previo atto di indirizzo della G.C., con determinazione del Responsabile del Servizio competente per materia, che provvede contestualmente ad assumere la relativa spesa entro il limite annuale fissato nel bilancio di

previsione. L'individuazione del soggetto da incaricare deve essere effettuata tramite procedura selettiva ad evidenza pubblica da effettuarsi tramite avviso da pubblicare all'albo pretori e sul sito istituzionale del comune per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Nell'avviso dovrà essere indicato l'oggetto e durata dell'incarico, l'eventuale costo posto a base dello stesso, tipo di specializzazione richiesto, le modalità e termini per la presentazione dei curricula.

La valutazione delle offerte e la loro comparazione sarà effettuata da una commissione composta dal Responsabile del Servizio competente quale Presidente e da altri due membri interni all'Amministrazione o anche scelti all'esterno in mancanza di professionalità interne.

L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'oggetto e la durata dell'incarico, modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento, ipotesi di recesso e verifiche circa il raggiungimento del risultato e pubblicato, per estratto, sul sito web dell'ente con indicazione delle generalità, oggetto, compenso e modalità di affidamento.

Si prescinde dalla procedura comparativa nelle seguenti ipotesi:

procedura concorsuale andata deserta;

unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;

assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;

assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;

affidamento di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tale caso le attività complementari possono essere affidate direttamente al prestatore dell'incarico principale.

Società in House:

Le società in House debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono nonché i criteri per il controllo dell'Ente locale sull'osservanza delle regole da parte delle Società partecipate.

Art. 5

Determinazione e pagamento del compenso

Per il conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 2 la spesa massima annuale sostenibile è fissata nel Bilancio Preventivo del Comune.

Il compenso deve essere quantificato forfetariamente in relazione alle caratteristiche dell'incarico.

La congruità del compenso deve essere dichiarata dal responsabile del procedimento amministrativo.

Il pagamento è disposto, dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte dell'Amministrazione della regolare esecuzione dell'incarico.

Art. 6

Estinzione del contratto

Il contratto si estingue per conseguimento del risultato (studio – relazione – ricerca), scadenza del termine e recesso esercitato da una delle parti con preavviso scritto di almeno gg. 15, decorrenti dalla ricezione della comunicazione.

Il contratto è, altresì, risolto unilateralmente dal committente prima del termine per gravi o reiterate inadempienze contrattuali, per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a gg. 15 che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere, per il sopravvenire di causa determinante l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico e per instaurazione di un ulteriore rapporto con terzi determinante conflitto di interesse con l'Ente committente.

Art. 7

Norma finale

Il contratto di conferimento di incarichi non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, non specifica termini di orario e deve prevedere espressamente l'esclusione della possibilità di conversione in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono dare luogo esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Contestualmente alla conseguita esecutività della deliberazione di approvazione del presente allegato cessano di avere efficacia eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con le presenti.
